

Gazzetta ufficiale

L 152

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
13 giugno 2012

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 497/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea** 28
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 499/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 38

DECISIONI

2012/301/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 giugno 2012, sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra [notificata con il numero C(2012) 3717]** 40

2012/302/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2012, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 3723] ⁽¹⁾** 42

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2012/303/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2012, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania [notificata con il numero C(2012) 3729] ⁽¹⁾.....** 48

2012/304/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, dell'11 giugno 2012, che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici [notificata con il numero C(2012) 3761] ⁽¹⁾** 50



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, contiene l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui gli ungulati vivi, compresi quelli sensibili alla febbre catarrale degli ovini, possono essere introdotti nell'Unione e definisce le condizioni di certificazione veterinaria in materia.
- (2) In particolare, per quanto riguarda gli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, i certificati BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prescrivono, tra le altre cose, che il territorio da cui gli animali provengono sia stato indenne da febbre catarrale degli ovini nei dodici mesi precedenti la data di rilascio del certificato che li accompagna.
- (3) Lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili "vaccini inattivati" contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano il rischio di circolazione locale indesiderata del virus vaccinale per bovini, ovini e caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca

lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche in tali animali nell'Unione.

- (4) Per garantire un migliore controllo della diffusione del virus della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che tale malattia comporta per il settore agricolo, le norme per la vaccinazione prescritte dalla direttiva 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽³⁾, sono state recentemente modificate dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.
- (5) Di conseguenza, la direttiva 2000/75/CE del Consiglio prevede ora l'uso di vaccini inattivati in tutto il territorio dell'UE.
- (6) Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ⁽⁵⁾, è stato di recente modificato. Per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l'assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Il periodo di dodici mesi menzionato nei pertinenti certificati di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.

- (7) La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all'interno dell'Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. Occorre che i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 siano modificati al fine di allineare le norme zoosanitarie in materia di importazione nell'Unione per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini a quelle riguardanti la circolazione all'interno dell'Unione di animali sensibili a tale malattia.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2012, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di ungulati vivi accompagnate da certificato rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y o RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte 2 è così modificata:

(1) I modelli «BOV-X», «BOV-Y», «OVI-X» e «OVI-Y» sono sostituiti dai seguenti:

«Modello BOV-X»

PAESE				Certificato veterinario per l'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento			I.12.				
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassio <input type="checkbox"/>				I.26.				
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso		

PAESE

Modello BOV-X

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>II.1. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); <p>II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(¹) (²) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;]</p> <p>(¹) (³) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;]</p> <p>(¹) (⁴) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>II.2.1. provengono da un territorio con il codice: (⁵) che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>(¹) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]</p> <p>(¹) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. .../..., della Commissione, del (gg/mm/aaaa);</p> <p> [b] era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;</p> <p> [c] in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;]</p> <p>(¹) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]</p> <p>(¹) (⁹) o [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]</p>	

PAESE

Modello BOV-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(¹) o	[d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (<i>inserire sierotipo/i</i>) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (¹²) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11., e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]	
	II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;	
	II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:	
	a)	nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;	
	b)	nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;	
	II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);	
	II.2.5.	provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;	
	II.2.6.	provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (⁶);	
	e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti a intradermotubercolizzazione (⁸) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore alle sei settimane;]	
	II.2.7.	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (⁶);	
	e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti ad almeno un esame per la brucellosi bovina (⁸) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	(¹) o	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]	
(¹)	[II.2.8.	provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]	
(¹) o	[II.2.8.	provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (⁶) (^{6a});]	
	e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (⁶);]	
	(¹) o	[sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (⁸) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]	
	(¹) o	[hanno un'età inferiore a 12 mesi;]	
	II.2.9.	sono/sono stati (¹) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:	
	(¹)	[direttamente nell'Unione;]	
	(¹) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]	

PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>e, fino al momento della spedizione nell'Unione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato;</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;</p> <p>II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto..</p>		
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
<p>⁽¹⁾ ⁽¹⁾ II.4. Prescrizioni specifiche</p> <p>II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11.;</p> <p>II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:</p> <p>a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;</p> <p>b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova;</p> <p>c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.</p>		
<p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p> <p>— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare:</p> <p>— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);</p> <p>— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p>		

PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p><i>Specie</i>: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.</p> <p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aa).</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p><i>Razza</i>: selezionare razza pura, incrocio.</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Cancellare la dicitura che non interessa.</p> <p>(²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p> <p>(³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p> <p>(⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p> <p>(⁵) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁶) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.</p> <p>(^{6a}) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X dal territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "IVb" per la leucosi bovina enzootica.</p> <p>(⁷) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "II", per la tubercolosi, "III", per la brucellosi e/o "IVa" per la leucosi bovina enzootica.</p> <p>(⁸) Test effettuati secondo i protocolli che, per la malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁹) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurino la lettera "A".</p> <p>Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(¹⁰) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(¹¹) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).</p> <p>(¹²) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

Modello BOV-Y

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Macellazione <input type="checkbox"/>								
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso

PAESE

Modello BOV-Y

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); <p>II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):</p> <p>(¹) (²) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;]</p> <p>(¹) (³) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;]</p> <p>(¹) (⁴) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;</p> <p> [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]</p> <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>II.2.1. provengono da un territorio con il codice (⁵) che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>(¹) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]</p> <p>(¹) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]</p> <p> [b] era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;</p> <p> [c] in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;</p> <p>(¹) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]</p>			

PAESE

Modello BOV-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(1) o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (9) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]		
II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		
II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.: a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;		
II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);		
II.2.5. provengono da allevamenti: a) inclusi in un sistema ufficiale di controllo della leucosi bovina enzootica; e b) non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi; (6)		
II.2.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e: (1) [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;] (6) (1) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]		
II.2.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata; (7)		
II.2.8. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato: (1) [direttamente nell'Unione;] (1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;] e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
II.2.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (8) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		

PAESE

Modello BOV-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.3. Attestato per il trasporto degli animali		
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
Note		
<p>Il presente certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.</p>		
Parte I:		
<p>— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p>		
<p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare:</p>		
<p>— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);</p>		
<p>— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p>		
<p><i>Specie</i>: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.</p>		
<p><i>Età</i>: data di nascita (gg/mm/aa).</p>		
<p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
Parte II:		
<p>(¹) Cancellare la dicitura che non interessa.</p>		
<p>(²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p>		
<p>(³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p>		
<p>(⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.</p>		
<p>(⁵) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>(⁶) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.</p>		
<p>(⁷) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm ed entrambe le linee di 1 cm di spessore e deve essere applicato con la tecnica della "marcatura a freddo".</p>		

PAESE

Modello BOV-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.						
<p>⁽⁶⁾ Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>⁽⁹⁾ Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p>								
<p>Veterinario ufficiale</p> <table><tr><td data-bbox="204 517 523 546">Nome e cognome (in stampatello):</td><td data-bbox="1082 517 1238 546">Qualifica e titolo:</td></tr><tr><td data-bbox="204 562 261 591">Data:</td><td data-bbox="1082 562 1142 591">Firma:</td></tr><tr><td data-bbox="204 607 280 636">Timbro:</td><td></td></tr></table>			Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:	Data:	Firma:	Timbro:	
Nome e cognome (in stampatello):	Qualifica e titolo:							
Data:	Firma:							
Timbro:								

Modello OVI-X

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17.			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento <input type="checkbox"/> Ingrassio <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		
						Età		
						Sesso		

PAESE

Modello OVI-X

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
		<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <p>⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]</p> <p>⁽²⁾ o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal(gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]</p> <p>b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;</p> <p>c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;</p> <p>⁽²⁾ [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]</p> <p>⁽²⁾ ⁽³⁾ o [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]</p> <p>⁽²⁾ o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza ⁽¹¹⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]</p> <p>II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;</p> <p>II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.:</p> <p>a) nella quale e nel raggio di 150 km dalla quale non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e</p> <p>b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;</p>	

PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.4.	<p>a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:</p> <p>a) non provengono da aziende, né sono entrati in contatto con gli animali di aziende in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>micoide</i> "large colony"), negli ultimi sei mesi;</p> <p>ii) la paratubercolosi e la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,</p> <p>iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni, e</p> <p>iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina:</p> <p>(²) [negli ultimi tre anni;]</p> <p>(²) o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]</p> <p>b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e</p> <p>c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;</p>		
II.2.5.	<p>non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);</p>		
II.2.6.	<p>provengono:</p> <p>(²) (³) [dal territorio di cui alla casella I.8., che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]</p> <p>(²) o [dalla o dalle aziende di cui alla casella I.11. dove, con riguardo alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>):</p> <p>a) nessuno degli animali recettivi ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi;</p> <p>b) un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica (⁴);</p> <p>(²) (⁵) [c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1,</p> <p>d) le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi hanno dato esito negativo; e]</p> <p>(²) o [c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;</p> <p>d) le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi:</p> <p>— il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e</p> <p>— il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici vaccinati di età superiore a 18 mesi,</p> <p>hanno dato esito negativo, e]</p> <p>e) sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopraindicati;]</p>		

PAESE

Modello OVI-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(2) [II.2.7. negli ultimi 60 giorni, gli arieti non castrati hanno soggiornato continuativamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a una prova di fissazione del		
II.2.8. per quanto riguarda la scrapie:		
(2) (7) [II.2.8.1. qualora destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle lettere menzionate nonché le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relative alla scrapie; e]		
(1) [II.2.8.2. sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]		
(2) (8) o [II.2.8.2. si tratta di animali rimasti ininterrottamente dalla nascita o negli ultimi tre anni in una o più aziende che soddisfano i seguenti requisiti da almeno tre anni: — sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici, — gli animali sono identificati a norma della legislazione dell'Unione, — non è stato confermato alcun caso di scrapie, — tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende (ad eccezione degli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o macellati a fini di consumo umano) sono stati sottoposti a esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, — gli ovini e i caprini domestici introdotti nell'azienda, ad eccezione degli ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui sopra;]		
(2) o [II.2.8.2. si tratta di ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE;]		
II.2.9. sono/sono stati (1) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:		
(2) [direttamente nell'Unione;]		
(2) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.]		
e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e		
b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (10) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		

PAESE

Modello OVI-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p> <p>Note</p> <p>Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.</p> <p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.</p> <p>Parte I:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. — Casella I.19.: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.04.10 oppure 01.04.20. — Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare: <ul style="list-style-type: none"> — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale; — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. <p><i>Specie</i>: scegliere tra "Ovis aries" e "Capra hircus", a seconda dei casi.</p> <p><i>Età</i>: (mesi).</p> <p><i>Sess</i>(M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura che non interessa.</p> <p>(³) Unicamente per un territorio contrassegnato con "V" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁴) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi, — tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi, — tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, e — il 25% delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi femmina non inferiore a 50. <p>(⁵) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.</p>		

PAESE

Modello OVI-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(⁶) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda..</p> <p>(⁷) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(⁸) Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.</p> <p>(⁹) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurino la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(¹⁰) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(¹¹) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

Modello OVI-Y

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE					
			I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Macellazione <input type="checkbox"/>								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione		Età	Sesso	

PAESE

Modello OVI-Y

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;</p> <p>II.1.2. non sono stati trattati con:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). 		
	<p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:</p> <p>II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica] ⁽²⁾ o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. /....., della Commissione, del (gg/mm/aaaa);] b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; ⁽²⁾ [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;] ⁽²⁾ o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (insert serotype/s) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza ⁽⁵⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;] <p>II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;</p> <p>II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti; <p>II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);</p> <p>II.2.5. sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,</p> <ul style="list-style-type: none"> ⁽²⁾ [direttamente nell'Unione] 		

PAESE

Modello OVI-Y

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	<p>(²) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.];</p> <p>e, fino al momento della spedizione nell'Unione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;</p> <p>II.2.6. per quanto riguarda la scrapie:</p> <p>(²) (³) II.2.6.1. gli animali, qualora destinati a uno Stato membro al cui territorio o a parte del cui territorio si applicano le disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A.1, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle suddette lettere, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006; e]</p> <p>(²) II.2.6.2. sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende in cui non è mai stato diagnosticato un caso di scrapie;]</p> <p>(²) o II.2.6.2. si tratta di ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi 6 mesi;]</p> <p>II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁴) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.</p>		
II.3.	<p>Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
	<p>Note</p> <p>Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.</p> <p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.</p>		
	<p>Parte I:</p> <p>— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p> <p>— Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.04.10 oppure 01.04.20.</p> <p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		

PAESE

Modello OVI-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale; — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. <p><i>Specie</i>: scegliere tra "Ovis aries" e "Capra hircus" a seconda dei casi.</p> <p><i>Età</i>: mesi.</p> <p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p> <p>Parte II:</p> <p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura che non interessa.</p> <p>(³) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.</p> <p>(⁴) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁵) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Nome e cognome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:»</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

(2) il «modello RUM» è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

PAESE				Certificato veterinario per l'UE				
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.			I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
				I.3. Autorità centrale competente				
				I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.			I.6.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento			I.12.				
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento			I.14. Data di partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Treno <input type="checkbox"/> Automezzo <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES		
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità	
	I.21.				I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per								
Allevamento <input type="checkbox"/>		Ingrasso <input type="checkbox"/>		Macellazione <input type="checkbox"/>				
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>					
I.28. Identificazione della merce								
Specie (nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso	

PAESE

Modello RUM

	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato sanitario		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:		
	II.1.1.	provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;	
	II.1.2.	non sono stati trattati con:	
		— stilbeni o tireostatici,	
		— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).	
	II.2. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:		
	II.2.1.	provengono da un territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:	
	a)	era indenne da 24 mesi da afta epizootica e febbre catarrale degli ovini, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e	
b)	in cui da 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica, da 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie;		
II.2.2.	sono rimasti:		
⁽²⁾	[nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;]		
⁽²⁾ o	[nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso se gli animali appartengono alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati importati direttamente, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna specie nell'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010, da un paese terzo meno di sei mesi prima dell'imbarco verso l'Unione, e in ogni caso sono stati tenuti separati da altri animali di qualifica sanitaria non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese esportatore e prima di essere esportati verso l'Unione ⁽³⁾];		
II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda/nello stabilimento ⁽²⁾ di cui alle caselle I.11. e I.13.:		
a)	nei quali e nel raggio di 150 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e		
b)	nei quali e nel raggio di 10 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1. nei 40 giorni precedenti;		
II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., e:		
⁽²⁾ ⁽⁴⁾	[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;]		
⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolizzazione con esito negativo, e]		
	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:		
⁽²⁾ ⁽⁴⁾	[provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]		
⁽²⁾ ⁽⁵⁾ o	[la sieroaagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per ml;]		
⁽²⁾ o	[si tratta di maschi castrati di ogni età;]		

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>II.2.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:</p> <p>a) non provengono da aziende/stabilimenti ⁽²⁾ né sono stati in contatto con gli animali di aziende/stabilimenti in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:</p> <p>i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides</i> var subsp. <i>mycoides</i> "large colony"), negli ultimi sei mesi,</p> <p>ii) la paratubercolosi e la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi,</p> <p>iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni, e</p> <p>iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina</p> <p>⁽²⁾ [negli ultimi tre anni;]</p> <p>⁽²⁾ o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]</p> <p>b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e</p> <p>c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;</p> <p>⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.2.6. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]</p> <p>II.2.7. sono spediti dalla o dalle aziende/stabilimento di cui alle caselle I.11. e I.13. direttamente nell'Unione e, fino al momento della spedizione:</p> <p>a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e</p> <p>b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;</p> <p>II.2.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;</p> <p>II.2.9. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;</p> <p>II.2.10. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione (gg/mm/aaaa) ⁽⁷⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.</p>		
<p>II.3. Attestato per il trasporto degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.</p>		
<p>⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.4. Requisiti specifici</p> <p>II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nell'azienda/nello stabilimento ⁽²⁾ di origine di cui alle caselle I.11. e I.13.;</p> <p>II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.:</p> <p>a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e</p> <p>b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e</p>		

PAESE

Modello RUM

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;</p> <p>(²) [II.4.3. (ulteriori disposizioni e/o test)]]</p>		
<p>Note</p>		
<p>Il presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci —, <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae. Utilizzare un certificato per specie.</p>		
<p>Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.</p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.</p>		
<p>— Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.</p>		
<p>— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).</p>		
<p>— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.</p>		
<p><i>Età</i>: mesi.</p>		
<p><i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato).</p>		
<p><i>Specie</i>: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:</p>		
antilocapridi:	<i>Antilocapra</i> spp.;	
bovidi:	<p><i>Addax</i> spp., <i>Aepyceros</i> spp., <i>Alcelaphus</i> spp., <i>Ammodorcas</i> spp., <i>Ammotragus</i> spp., <i>Antidorcas</i> spp., <i>Antilope</i> spp., <i>Boselaphus</i> spp., <i>Budorcas</i> spp., <i>Capra</i> spp. (eccetto <i>Capra hircus</i>), <i>Cephalophus</i> spp., <i>Connochaetes</i> spp., <i>Damaliscus</i> spp. (incluso <i>Beatragus</i>), <i>Dorcatragus</i> spp., <i>Gazella</i> spp., <i>Hemitragus</i> spp., <i>Hippotragus</i> spp., <i>Kobus</i> spp., <i>Litocranius</i> spp., <i>Madogua</i> spp., <i>Naemohedus</i> spp. (inclusi <i>Nemorhaedus</i> e <i>Capricornis</i>), <i>Neotragus</i> spp., <i>Oreamuos</i> spp., <i>Oreotragus</i> spp., <i>Oryx</i> spp., <i>Ourebia</i> spp., <i>Ovibos</i> spp., <i>Ovis</i> spp. (eccetto <i>Ovis aries</i>), <i>Pantholops</i> spp., <i>Pelea</i> spp., <i>Procapra</i> spp., <i>Pseudois</i> spp., <i>Pseudoryx</i> spp., <i>Raphicerus</i> spp., <i>Redunca</i> spp., <i>Rupicapra</i> spp., <i>Saiga</i> spp., <i>Sigmoceros-Alecelaphus</i> spp., <i>Sylvicapra</i> spp., <i>Syncerus</i> spp., <i>Taurotragus</i> spp., <i>Tetracerus</i> spp., <i>Tragelaphus</i> spp. (incluso <i>Boocerus</i>).</p>	
camelidi:	<i>Camelus</i> spp., <i>Lama</i> spp., <i>Vicugna</i> spp.	
cervidi:	<p><i>Alces</i> spp., <i>Axis-Hyelaphus</i> spp., <i>Blastocerus</i> spp., <i>Capreolus</i> spp., <i>Cervus-Rucervus</i> spp., <i>Dama</i> spp., <i>Elaphurus</i> spp., <i>Hippocamelus</i> spp., <i>Hydropotes</i> spp., <i>Mazama</i> spp., <i>Megamuntiacus</i> spp., <i>Muntiacus</i> spp., <i>Odocoileus</i> spp., <i>Ozotoceros</i> spp., <i>Pudu</i> spp., <i>Rangifer</i> spp.</p>	
giraffidi:	<i>Giraffa</i> spp., <i>Okapia</i> spp.	
ippopotamidi:	<i>Hexaprotodon-Choeropsis</i> spp., <i>Hippopotamus</i> spp.,	
moschidi:	<i>Moschus</i> spp.	
tragulidi:	<i>Hyemoschus</i> spp., <i>Tragulus-Moschiola</i> spp.,	
rinocerontidi:	<i>Ceratotherium</i> spp., <i>Dicerorhinus</i> spp., <i>Diceros</i> spp., <i>Rhinoceros</i> spp.	
elefantidi:	<i>Elephas</i> spp., <i>Loxodonta</i> spp., a seconda dei casi.	

PAESE		Modello RUM	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II:			
<p>(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(²) Cancellare la dicitura che non interessa.</p> <p>(³) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello "CAM").</p> <p>(⁴) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con "VII" per la tubercolosi e con "VIII" per la brucellosi.</p> <p>(⁵) Test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2mm.</p> <p>(⁶) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurino la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(⁷) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>(⁸) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.</p>			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 498/2012 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2012

sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Alla luce dell'importanza economica, per l'Unione europea, delle importazioni di legname grezzo e dell'importanza che la Federazione russa riveste per l'Unione in qualità di fornitore di legname grezzo, la Commissione ha negoziato con la Federazione russa impegni in base ai quali quest'ultima ridurrà o eliminerà i dazi all'esportazione anche per il legname grezzo.
- (2) Detti impegni, che formeranno parte dell'elenco delle concessioni della Federazione russa nel quadro della sua adesione all'OMC, comprendono contingenti tariffari all'esportazione di tipi specifici di legname di conifere, una parte dei quali è stata assegnata alle esportazioni nell'Unione europea.
- (3) Nel contesto dei negoziati relativi all'adesione della Federazione russa all'OMC, la Commissione, a nome dell'Unione, ha negoziato con la Federazione russa un accordo in forma di scambio di lettere per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di alcuni tipi di legname di conifere dalla Federazione russa nell'Unione (di seguito «l'accordo»).
- (4) Come previsto in tale accordo, l'UE e la Federazione russa hanno negoziato modalità tecniche particolareggiate per la gestione dei contingenti tariffari, che sono contenute nell'accordo in forma di protocollo negoziato tra l'UE e il governo della Federazione russa (nel seguito «il protocollo»).
- (5) Nel quadro dell'attuazione dell'accordo e del protocollo, occorre definire le modalità di assegnazione dei contingenti tariffari in funzione della data di presentazione delle domande da parte degli importatori; è opportuno inoltre

fissare regole e metodi per determinare i diritti degli importatori tradizionali per ciascun periodo contingenziale e per ciascun gruppo di prodotti.

- (6) Occorre definire regole in materia di continuità delle attività per determinare se l'importatore che invoca lo status di importatore tradizionale è la stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nei periodi di riferimento previsti dal presente regolamento.
- (7) Vanno inoltre definite norme e procedure relative alle autorizzazioni per contingenti non utilizzati.
- (8) Per i primi tre periodi contingenziali di applicazione del presente regolamento devono essere stabilite norme transitorie per quanto riguarda la scelta dei periodi di riferimento per il calcolo dei massimali delle autorizzazioni contingentate per gli importatori tradizionali.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate sull'assegnazione delle autorizzazioni contingentate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo, e stabilisce altre disposizioni necessarie per la gestione da parte dell'Unione dei quantitativi dei contingenti tariffari assegnati alle esportazioni nell'Unione nel quadro dell'attuazione dell'accordo e del protocollo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del protocollo.

Si applica inoltre la seguente definizione: «gruppo di prodotti» designa ciascuna delle due categorie di prodotti interessati in base alla classificazione di tali prodotti della nomenclatura tariffaria e statistica applicata nella Federazione russa, cioè abete rosso (linee tariffarie 4403 20 110 e 4403 20 190) e pino (linee tariffarie 4403 20 310 e 4403 20 390). I pertinenti codici tariffari della Federazione russa e i corrispondenti codici della nomenclatura combinata ⁽²⁾ («NC») e codici TARIC figurano nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (UE) n. 1006/2011 della Commissione (GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1).

CAPITOLO 2

PRINCIPI DI ASSEGNAZIONE

Articolo 3

La ripartizione dei contingenti tariffari avviene in base ai seguenti criteri, in funzione della data di presentazione della domanda da parte dell'importatore:

- a) per le domande presentate entro il 31 luglio di ogni anno (nel seguito «prima parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i contingenti tariffari secondo le categorie di importatori «tradizionali» o «nuovi», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del protocollo;
- b) per le domande presentate a partire dal 1° agosto (nel seguito «seconda parte del periodo contingente»), la Commissione assegna i quantitativi rimanenti dei contingenti tariffari secondo l'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti degli Stati membri (nel seguito «autorità di rilascio») informano la Commissione delle domande presentate dai singoli importatori, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del protocollo.

Articolo 4

1. Durante la prima parte del periodo contingente:

- a) il 70 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato agli importatori tradizionali (nel seguito «contingente per gli importatori tradizionali»);
- b) il 30 % di ciascun contingente tariffario per gruppo di prodotti è assegnato ai nuovi importatori (nel seguito «contingente per i nuovi importatori»).

2. Il contingente per i nuovi importatori è assegnato in base all'ordine cronologico di ricezione delle notifiche con cui le autorità competenti informano la Commissione delle domande di autorizzazioni contingentate presentate da tali importatori.

3. Ad ogni nuovo importatore è assegnata una quota massima dell'1,5 % del contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti secondo le modalità di assegnazione di cui al paragrafo 2.

Articolo 5

Nella seconda parte del periodo contingente ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 5 % dei contingenti tariffari rimanenti per ciascun gruppo di prodotti.

Articolo 6

1. Durante la prima parte del periodo contingente ciascun importatore tradizionale può unicamente chiedere autorizzazioni contingentate per una quota specifica dei contingenti assegnati agli importatori tradizionali per ciascun gruppo di prodotti (nel seguito «massimale»), calcolata conformemente al paragrafo 2. Tutte le autorizzazioni contingentate rilasciate a un importatore tradizionale nella prima parte del periodo contingente sono imputate sui massimali stabiliti per tale importatore.

2. Il massimale per un importatore tradizionale per ciascun gruppo di prodotti in un periodo contingente (nel seguito

«periodo contingente n+1») è calcolato in base alla media delle importazioni dei prodotti interessati effettivamente realizzate da tale importatore nei due periodi contingenti precedenti l'anno di calcolo di tale massimale, sulla base della seguente formula:

$$C_i = T * (\bar{I}_i / \Sigma \bar{I}_i)$$

in cui

«C_i» rappresenta il massimale per il gruppo di prodotti in questione (pino o abete rosso) per l'importatore i durante il periodo contingente n+1;

«T» rappresenta il contingente disponibile per gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti in questione nell'anno di calcolo del massimale (nel seguito «periodo contingente n»);

« \bar{I}_i » rappresenta la media delle importazioni effettuate dall'importatore tradizionale i per il gruppo di prodotti interessati nei due periodi contingenti precedenti il calcolo (nel seguito «periodo contingente n-2» e «periodo contingente n-1»), secondo la seguente formula:

$$[(\text{importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingente n-2}) + (\text{importazioni effettive dell'importatore i nel periodo contingente n-1})] / 2$$

« $\Sigma \bar{I}_i$ » rappresenta la somma delle importazioni medie \bar{I}_i di tutti gli importatori tradizionali per il gruppo di prodotti interessati.

Articolo 7

1. Ogni anno la Commissione calcola i massimali applicabili a ciascun importatore tradizionale per il periodo contingente successivo conformemente al metodo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

2. Ai fini di tale calcolo, le autorità di rilascio trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo del periodo contingente n, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati nel periodo contingente n-1 loro notificate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato IV.

3. Entro il 30 aprile del periodo contingente n, la Commissione informa le autorità competenti dei massimali aggiornati risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

CAPITOLO 3

CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ

Articolo 8

1. Un importatore che invoca lo status di importatore tradizionale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo (nel seguito «il richiedente») e non fornisce prove sufficienti del fatto che si tratta della stessa persona fisica o giuridica che ha importato i prodotti interessati nel periodo di riferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, (nel seguito «il predecessore»), trasmette all'autorità di rilascio competente le prove attestanti la continuità delle proprie attività con le attività del predecessore.

2. Vi è continuità delle attività ai sensi del paragrafo 1:
- a) se il richiedente e il predecessore sono sottoposti al controllo dello stesso soggetto giuridico ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾; oppure
 - b) se l'attività economica del predecessore, per quanto riguarda i prodotti interessati, è stata trasferita giuridicamente al richiedente, ad esempio a seguito di una fusione o di un'acquisizione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004.
3. Gli importatori che non forniscono prove della continuità delle attività sono considerati nuovi importatori.

Articolo 9

Le disposizioni dell'articolo 8 si applicano, *mutatis mutandis*, agli importatori che invocano lo status di importatori tradizionali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo.

CAPITOLO 4

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE

Articolo 10

1. Le domande di autorizzazioni contingentate sono presentate nella forma indicata nell'allegato II. Se le informazioni fornite nella domanda sono considerate insufficienti, l'autorità di rilascio può chiedere al richiedente informazioni supplementari.
2. Il rilascio di un'autorizzazione contingentata è subordinato alla condizione che i prodotti interessati siano stati sottoposti all'interno del territorio doganale dell'Unione ad una trasformazione che conferisce loro la qualifica di prodotti originari dell'Unione conformemente all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾.
3. Le domande di autorizzazioni contingentate sono accompagnate da una dichiarazione giurata con cui il richiedente si impegna:
 - a) a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta delle merci e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;
 - b) a tenere un registro nello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, consentendo così all'autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla prevista trasformazione, nonché a conservare tali registri. Ai fini del presente comma, per «registri» si intendono i dati contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari su qualsivoglia supporto, che consentono alle autorità di rilascio di vigilare e di effettuare controlli sulle operazioni;
 - c) a far sì che l'autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell'impresa interessata nel corso dell'intero processo di trasformazione;

- d) a informare l'autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione.

4. In caso di trasferimento dei prodotti, il richiedente è tenuto a dimostrare che essi sono destinati alla prevista trasformazione a norma del paragrafo 3, lettera a).

5. Si applica l'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾.

6. Il non rispetto dell'impegno di cui al paragrafo 3 del presente articolo da parte dell'importatore o della persona fisica o giuridica alla quale l'importatore successivamente trasferisce tali prodotti equivale ad un'autorizzazione contingentata inutilizzata, conformemente all'articolo 13, per il quantitativo di prodotti pertinente.

7. La Commissione pubblica un elenco delle autorità di rilascio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e lo aggiorna se necessario.

CAPITOLO 5

PROVA DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVAMENTE REALIZZATE

Articolo 11

1. Entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l'importatore comunica all'autorità dello Stato membro che gli ha rilasciato l'autorizzazione contingentata il quantitativo delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro nel corso degli ultimi tre mesi. A tale scopo, l'importatore trasmette all'autorità competente copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.
2. Se il quantitativo registrato nella dichiarazione doganale è misurato senza corteccia e il quantitativo menzionato al punto 9 del modulo di domanda di autorizzazione contingentata è con corteccia, l'importatore comunica all'autorità di rilascio, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 e entro lo stesso termine, i quantitativi esatti importati per ciascuna dichiarazione doganale in cui è considerata anche la corteccia. I quantitativi esatti sono determinati tramite l'applicazione dei coefficienti correttivi di cui all'allegato III.

CAPITOLO 6

AUTORIZZAZIONI CONTINGENTATE INUTILIZZATE

Articolo 12

1. Se l'autorizzazione contingentata non è utilizzata entro sei mesi dal suo rilascio, l'importatore la rinvia all'autorità di rilascio o conferma a quest'ultima l'intenzione di utilizzarla entro la fine del periodo contingente. Se l'autorizzazione contingentata è stata rilasciata prima dell'inizio del periodo contingente ai sensi dell'articolo 4 del protocollo, i sei mesi decorrono dal 1° gennaio dell'anno corrispondente al periodo contingente.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2. Se un importatore restituisce un'autorizzazione contingentata, l'autorità di rilascio ne informa immediatamente la Commissione in conformità del paragrafo 1. Il saldo dei limiti quantitativi massimi per gli importatori tradizionali disponibili per il gruppo di prodotti interessati è modificato in funzione del quantitativo corrispondente.

Articolo 13

1. Se le importazioni effettivamente realizzate da un importatore tradizionale di prodotti interessati nel periodo contingente n-1 sono inferiori all'85 % dei quantitativi coperti da tutte le autorizzazioni contingentate concesse a tale importatore nel corso dello stesso periodo contingente, i massimali di importazione di tale importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingente n+1 sono ridotti proporzionalmente al volume delle importazioni non realizzate.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$r_i = (0,85 * \Sigma A_i - I_i) / \Sigma A_i$$

in cui

« r_i » rappresenta la riduzione applicabile ai massimali d'importazione dell'importatore i , per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingente n+1;

« ΣA_i » rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all'importatore tradizionale i nel periodo contingente n-1;

« I_i » rappresenta la somma delle importazioni effettivamente realizzate dall'importatore i dei prodotti interessati nel periodo contingente n-1.

Articolo 14

1. Se l'autorizzazione contingentata che non è stata restituita dopo sei mesi dal suo rilascio, conformemente all'articolo 12, resta inutilizzata alla fine del periodo contingente n-1, i massimali d'importazione dell'importatore per i due gruppi di prodotti nel periodo contingente n+1 sono ridotti del doppio proporzionalmente al volume delle autorizzazioni contingentate inutilizzate.

2. La riduzione di cui al paragrafo 1 è calcolata come segue:

$$R_i = 2 * (\Sigma U_i / \Sigma A_i)$$

in cui

« R_i » rappresenta la riduzione applicabile al massimale d'importazione dell'importatore i , per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingente n+1;

« ΣU_i » rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate inutilizzate concesse all'importatore i nel periodo contingente n-1;

« ΣA_i » rappresenta la somma delle autorizzazioni contingentate concesse all'importatore i , per i due gruppi di prodotti, nel periodo contingente n-1.

Articolo 15

Se coesistono le condizioni per la riduzione dei massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14, si applica unicamente la riduzione più elevata (R_i o r_i).

CAPITOLO 7

MISURE TRANSITORIE APPLICABILI AI PRIMI TRE PERIODI CONTINGENTALI

Articolo 16

1. Il metodo di assegnazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento si applica all'intero primo periodo contingente successivo all'entrata in vigore dello stesso regolamento. Durante tale periodo non si applicano le disposizioni del capitolo 6.

2. Gli articoli da 17 a 19 si applicano durante i primi tre periodi contingenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 17

1. Il periodo di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo è, a scelta dell'importatore, il 2004, il 2007 o la combinazione di questi due anni.

2. Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale specificano quale delle tre opzioni di cui al paragrafo 1 è presa in considerazione per il calcolo dei loro massimali, conformemente all'articolo 6, entro 20 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il periodo di riferimento scelto da ciascun importatore in conformità del paragrafo 2 si applica ai primi tre periodi contingenti successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 18

1. Gli importatori che invocano lo status di importatore tradizionale comunicano all'autorità di rilascio dello Stato membro al quale intendono presentare domanda di autorizzazione contingentata, entro 20 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i quantitativi delle importazioni effettivamente realizzate dei prodotti interessati in tale Stato membro durante il periodo di riferimento considerato, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2. A sostegno delle loro dichiarazioni di effettiva importazione, gli importatori trasmettono all'autorità di rilascio copia delle dichiarazioni doganali riguardanti le importazioni in oggetto.

2. L'autorità di rilascio trasmette alla Commissione, entro 35 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un quadro sinottico delle importazioni effettive dei prodotti interessati notificategli a norma del paragrafo 1 del presente articolo. Tale quadro sinottico è presentato sotto forma di tabella in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato V.

Articolo 19

1. Nel caso in cui sia preso in considerazione un anno a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, la variabile \bar{I}_i di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rappresenta le importazioni effettivamente realizzate dall'importatore per il gruppo di prodotti interessati nel corso di tale anno.

2. Nel caso in cui sia presa in considerazione la combinazione 2004 + 2007 a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, la variabile \bar{I}_i di cui all'articolo 6, paragrafo 2, rappresenta la media

delle importazioni effettivamente realizzate dall'importatore per il gruppo di prodotti interessati negli anni 2004 e 2007, calcolata come segue:

$$[(\text{importazioni effettive nel 2004}) + (\text{importazioni effettive nel 2007})]/2.$$

3. La Commissione comunica all'autorità di rilascio, entro 65 giorni di calendario dall'entrata in vigore del presente regolamento, i massimali risultanti dai calcoli effettuati conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.

4. Se i massimali di cui all'articolo 6 non sono stati calcolati dal momento di applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo, i contingenti tariffari per gruppo di prodotti sono assegnati a tutti gli importatori conformemente alla procedura

di assegnazione di cui all'articolo 3, lettera b), fino a quando la Commissione comunica all'autorità di rilascio che sono stati determinati i massimali e che si è conclusa la procedura di assegnazione di cui all'articolo 3, lettera b). Ai fini del presente paragrafo, ad ogni importatore è assegnata una quota massima del 2,5 % di contingente tariffario per ciascun gruppo di prodotti.

CAPITOLO 8

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso cessa di applicarsi alla data in cui il protocollo cessa di essere applicato in via provvisoria.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Codici tariffari della Federazione russa e corrispondenti codici NC e TARIC (cfr. articolo 2 del presente regolamento)

	Codice NC	Codice TARIC	Codice tariffario russo	Descrizione dettagliata
1.	Ex 4403 20 11 Ex 4403 20 19	10 10	4403 20 110 1	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
2.	Ex 4403 20 11 Ex 4403 20 19	10 10	4403 20 110 2	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., di diametro non superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
3.	Ex 4403 20 19	10	4403 20 190 1	Legname di abete rosso della specie <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill., grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, di diametro non inferiore a 15 cm
4.	Ex 4403 20 19	10	4403 20 190 9	Altro legno di abete rosso del tipo <i>Picea abies</i> Karst. o di abete bianco <i>Abies alba</i> Mill.
5.	Ex 4403 20 31 Ex 4403 20 39	10 10	4403 20 310 1	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. di diametro non inferiore a 15 cm, ma non superiore a 24 cm, di lunghezza non inferiore a 1,0 m
6.	Ex 4403 20 31 Ex 4403 20 39	10 10	4403 20 310 2	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. di diametro superiore a 24 cm e di lunghezza non inferiore a 1,0 m
7.	Ex 4403 20 39	10	4403 20 390 1	Legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L. (grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato) di diametro non inferiore a 15 cm
8.	Ex 4403 20 39	10	4403 20 390 9	Altro legno di pino della specie <i>Pinus sylvestris</i> L.

ALLEGATO II

Modello di domanda di autorizzazione contingentata (cfr. articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento)

1. Importatore (nome, indirizzo completo, paese, partita IVA)	2. Esportatore (nome, indirizzo completo, partita IVA)
	3. Contratto/precontratto tra l'importatore e l'esportatore (data, numero di riferimento)
4. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)	5. Autorità di rilascio competente per la domanda (nome, indirizzo e numero di telefono)
	6. Quantitativo, in m ³ , di prodotti contemplati nel contratto/precontratto
7. Designazione delle merci	8. Codice TARIC
	9. Indicazioni supplementari
10. Convalida del richiedente	
Data/Luogo	
Firma	Timbro (facoltativo)

Allegato del modello di domanda di autorizzazione contingentata: dichiarazione giurata conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento

Dichiarazione giurata

Dichiarazione giurata di ... (nome del dichiarante)

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

nel quadro della mia domanda di autorizzazione contingentata del (gg/mm/aa), mi impegno:

- 1) a destinare i prodotti interessati alla prevista trasformazione entro un anno dalla data in cui la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, contenente la descrizione esatta dei prodotti e i codici TARIC, è stata accettata dalle autorità doganali competenti;
- 2) a tenere un registro appropriato nello Stato membro in cui è stata rilasciata l'autorizzazione consentendo così all'autorità competente di effettuare i controlli che ritiene necessari per accertare che i prodotti siano effettivamente destinati alla trasformazione prevista, nonché a conservare tali registri;
- 3) a far sì che l'autorità di rilascio possa seguire in modo soddisfacente i prodotti in questione nello stabilimento dell'impresa interessata nel corso dell'intero processo di trasformazione;
- 4) a informare l'autorità competente di tutti gli elementi che potrebbero influire sul rilascio dell'autorizzazione.

Il sottoscritto certifica solennemente che il contenuto della dichiarazione giurata di cui sopra è, a quanto gli consta, veritiero ed esatto e che nessuna delle informazioni fornite è falsa.

Luogo/Data

Firma

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 499/2012 DELLA COMMISSIONE**del 12 giugno 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	55,3
	MK	52,8
	TR	51,8
	ZZ	53,3
0707 00 05	MK	26,2
	TR	119,2
	ZZ	72,7
0709 93 10	TR	97,5
	ZZ	97,5
0805 50 10	AR	75,2
	BO	105,1
	TR	107,0
	ZA	95,9
	ZZ	95,8
0808 10 80	AR	113,1
	BR	82,2
	CL	97,3
	CN	136,2
	NZ	132,4
	US	153,6
	UY	61,9
	ZA	113,2
	ZZ	111,2
0809 10 00	TR	226,2
	ZZ	226,2
0809 29 00	TR	440,0
	ZZ	440,0
0809 40 05	ZA	300,5
	ZZ	300,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2012

sulle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra

[notificata con il numero C(2012) 3717]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(2012/301/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 13 febbraio 2012 e a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione che la Danimarca intende mantenere le proprie disposizioni nazionali su taluni gas fluorurati ad effetto serra, che sono più rigorose rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra⁽¹⁾, oltre il 31 dicembre 2012, vale a dire oltre la data di scadenza dell'autorizzazione concessa con decisione 2007/62/CE della Commissione⁽²⁾, adottata conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE) (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE).
- (2) Il regolamento (CE) n. 842/2006 relativo a taluni gas fluorurati ad effetto serra mira a prevenire e contenere le emissioni di alcuni gas fluorurati contemplati dal protocollo di Kyoto (HFC, PFC e SF₆). Esso prevede inoltre un numero limitato di divieti di uso e di immissione in commercio quando esistono a livello comunitario alternative economicamente vantaggiose e quando non è possibile migliorare il contenimento e il recupero.
- (3) Il regolamento ha una doppia base giuridica: l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE (ora articolo 192, paragrafo 1, del TFUE) per tutte le disposizioni salvo quelle previste dagli articoli 7, 8 e 9, che si basano sull'articolo 95 del trattato CE (ora articolo 114 del TFUE) a causa delle loro implicazioni in materia di libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico CE.
- (4) La Danimarca è dotata di disposizioni nazionali riguardanti taluni gas fluorurati ad effetto serra dal 2002, e le

ha comunicate alla Commissione con lettera del 2 giugno 2006. Il divieto generale di importazione, vendita e impiego di nuovi prodotti contenenti i gas fluorurati considerati è accompagnato da alcune deroghe specificate nell'allegato I del decreto. Tali deroghe riguardano diverse applicazioni molto particolari e per alcune applicazioni più comuni si basano sul quantitativo di gas ad effetto serra utilizzato nei relativi sistemi. Il divieto non si applica, ad esempio, alle apparecchiature di refrigerazione, alle pompe di calore o agli impianti di condizionamento d'aria con carichi refrigeranti compresi fra 0,15 e 10 kg nonché ai sistemi di refrigerazione a recupero di calore con carico refrigerante pari o inferiore a 50 kg. Beneficiano di una deroga anche i prodotti destinati alle navi e quelli per uso militare nonché l'utilizzazione di SF₆ in impianti ad alto voltaggio. L'8 dicembre 2006 la Commissione ha deciso, con riferimento all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE (ora articolo 114, paragrafo 6, del TFUE), di autorizzare la Danimarca a mantenere le disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012.

- (5) Dall'adozione della decisione 2007/62/CE, le circostanze che hanno giustificato il mantenimento di disposizioni più rigorose, come stabilito nella decisione, persistono. Il decreto si iscrive in una strategia generale attuata dalla Danimarca ai fini del conseguimento del proprio obiettivo di riduzione delle emissioni nell'ambito del protocollo di Kyoto e dell'accordo sulla ripartizione degli oneri conseguentemente adottato a livello dell'Unione. Nell'ambito di questo accordo, la Danimarca si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 21 % nel periodo 2008-2012, rispetto all'anno di riferimento 1990. Le misure notificate hanno contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni di HFC in Danimarca. Nelle decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio concernenti gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nel rispetto degli impegni comunitari di riduzione di tali emissioni fino al 2020⁽³⁾, la Danimarca si è impegnata a ridurle ulteriormente, entro il 2020, del 20 % rispetto ai livelli del 2005.

⁽¹⁾ GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 32 del 6.2.2007, pag. 130.

⁽³⁾ Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

- (6) Le deroghe previste nel decreto, nonché la possibilità di concedere in casi assai specifici esenzioni individuali dal divieto generale, garantiscono la proporzionalità della misura. Inoltre, il decreto riguarda solo le attrezzature nuove e autorizza l'impiego di gas fluorurati per la manutenzione e riparazione di attrezzature esistenti, onde evitare che vengano inutilmente dismesse.
- (7) Pur constatando che il decreto comporta alcune implicazioni sulla libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione, le disposizioni sono generali e si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti importati. Non vi è alcuna prova che le disposizioni nazionali notificate siano state usate, o lo saranno, a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nell'Unione. In considerazione dei rischi per l'ambiente risultanti dall'uso di gas fluorurati, la Commissione ribadisce che le disposizioni nazionali notificate non costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all'obiettivo perseguito, in particolare tenendo conto delle conclusioni della recente valutazione circa l'attuazione, gli effetti e l'adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 ⁽¹⁾, secondo la quale, per conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione, sono necessari ulteriori provvedimenti per la riduzione delle emissioni di gas fluorurati.
- (8) La Commissione ritiene che la richiesta della Danimarca, inviata il 13 febbraio 2012, di mantenere in vigore la propria legislazione nazionale, più rigorosa rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006, in materia di immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas, è ammissibile.
- (9) Inoltre, la Commissione conferma la sua decisione 2007/62/CE, secondo la quale le disposizioni nazionali presenti nel decreto n. 552 del 2 luglio 2002:
- soddisfano esigenze relative alla protezione dell'ambiente,
 - tengono conto dell'esistenza e della disponibilità tecnica ed economica di alternative rispetto alle applicazioni vietate in Danimarca,
- avranno, presumibilmente, un impatto economico limitato,
- non sono un mezzo di discriminazione arbitraria,
- non costituiscono una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri, e
- sono pertanto compatibili con il trattato.
- La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate.
- (10) La Commissione può in qualsiasi momento verificare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte. In particolare, ciò può rivelarsi necessario in caso di modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 842/2006 o alla decisione n. 406/2009/CE. Considerando questa possibilità e gli impegni a lungo termine dell'UE e degli Stati membri per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, una limitazione della durata del riconoscimento ad una data specifica non è ritenuta necessaria.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali relative ad alcuni gas fluorurati ad effetto serra notificate dal Regno di Danimarca alla Commissione con lettera del 13 febbraio 2012, più rigorose rispetto a quelle del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto riguarda l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati, o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione
Connie HEDEGAARD
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Relazione della Commissione: Applicazione, effetti e adeguatezza del regolamento su taluni gas fluorurati ad effetto serra [regolamento (CE) n. 842/2006], COM(2011) 581 definitivo.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2012

che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 3723]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/302/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui al suo allegato I. In conformità della direttiva 96/23/CE un paese terzo può essere incluso e mantenuto negli elenchi dei paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare animali e prodotti di origine animale contemplati da detta direttiva solo previa presentazione di un piano in cui siano indicate le garanzie offerte in materia di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze definite in tale allegato. Detto piano deve essere aggiornato su richiesta della Commissione, in particolare qualora i controlli lo rendano necessario.
- (2) La decisione 2011/163/UE della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE («i piani») presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco.
- (3) Alla luce dei piani presentati recentemente da alcuni paesi terzi e delle informazioni supplementari ottenute dalla Commissione occorre aggiornare l'elenco dei paesi terzi, attualmente figuranti nell'allegato della decisione 2011/163/UE («l'elenco»), dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati animali e prodotti di origine animale a norma della direttiva 96/23/CE.
- (4) Il Belize ha presentato alla Commissione un piano relativo all'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Belize per l'acquacoltura.
- (5) Il Cile figura attualmente nell'elenco per gli ovini/caprini; esiste tuttavia un rimando alla nota 3 nell'allegato della

decisione 2011/163/UE. Con tale nota le importazioni dal Cile sono limitate unicamente agli ovini. Il Cile ha presentato alla Commissione un piano per i caprini che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno eliminare dall'elenco il rimando alla nota 3 per il Cile.

- (6) Curaçao figura attualmente nell'elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Curaçao dall'elenco.
- (7) Hong Kong figura attualmente nell'elenco per il pollame e l'acquacoltura. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Hong Kong dall'elenco.
- (8) La Gambia ha presentato alla Commissione un piano relativo all'acquacoltura che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa alla Gambia per l'acquacoltura.
- (9) La decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007, del 26 ottobre 2007, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE ⁽³⁾, estende all'Islanda le disposizioni di tale allegato. È quindi opportuno eliminare l'Islanda dall'elenco.
- (10) La Giamaica figura attualmente nell'elenco per l'acquacoltura e il miele. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per l'acquacoltura a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare l'acquacoltura dalla voce dell'elenco relativa alla Giamaica.
- (11) Il Kenya ha presentato alla Commissione un piano per il latte di cammello che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Kenya per il latte di cammello.
- (12) Il Libano ha presentato alla Commissione un piano per il miele che offre garanzie sufficienti e va approvato. È quindi opportuno aggiungere nell'elenco una voce relativa al Libano per il miele.
- (13) La Namibia figura attualmente nell'elenco per i bovini, gli ovini/caprini, la selvaggina e la selvaggina d'allevamento. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano per

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.⁽³⁾ GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.

- la selvaggina d'allevamento a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare la selvaggina d'allevamento dalla voce dell'elenco relativa alla Namibia.
- (14) La Nuova Caledonia figura attualmente nell'elenco per i bovini, l'acquacoltura, la selvaggina, la selvaggina d'allevamento e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni bovine fresche nell'Unione. La Nuova Caledonia ha tuttavia fornito le garanzie richieste per mantenere nell'elenco la voce relativa ai bovini, ma con una nota che precisi che si tratta di un paese terzo che utilizza unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione. È quindi opportuno aggiungere il rinvio a tale nota nella voce relativa alla Nuova Caledonia per i bovini.
- (15) Sint Maarten figura attualmente nell'elenco per il latte. Poiché tale paese non ha tuttavia presentato un piano a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE, è opportuno eliminare Sint Maarten dall'elenco.
- (16) San Marino figura attualmente nell'elenco per i bovini, i suini e il miele. Tale paese terzo ha informato la Commissione di non essere più interessato ad esportare carni suine nell'Unione. È quindi opportuno eliminare i suini dalla voce dell'elenco relativa a San Marino.
- (17) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, va fissato un periodo di transizione per le pertinenti partite provenienti da Curaçao, Hong Kong, Giamaica, Namibia e Sint Maarten, certificate e spedite nell'Unione prima della data d'applicazione della presente decisione.
- (18) Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per un periodo transitorio fino al 15 agosto 2012 gli Stati membri accettano le partite di latte provenienti da Curaçao, le partite di pollame e di acquacoltura provenienti da Hong Kong, le partite di acquacoltura provenienti dalla Giamaica, le partite di selvaggina d'allevamento provenienti dalla Namibia nonché le partite di latte provenienti da Sint Maarten purché l'importatore possa dimostrare che detti prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 1° luglio 2012.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti						X	X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina						X						
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capriini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Fær Øer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
HR	Croazia	X	X	X	X (2)	X	X	X	X	X	X	X	X
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone						X						
KE	Kenya							X (1)					
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						
MA	Marocco						X						

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/capriini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
MD	Moldova												X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MU	Maurizio						X						
MX	Messico				X		X		X				X
MY	Malaysia					X (3)	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X		
NC	Nuova Caledonia	X (3)					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia (5)	X	X	X	X (2)	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X (6)	X
SA	Arabia Saudita						X						
SG	Singapore	X (3)	X (3)	X (3)		X (3)	X	X (3)					

Codice ISO2	Paese	Bovini	Ovini/caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua-coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina	Selvaggina d'allevamento	Miele
SM	San Marino	X											X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina					X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						
YT	Mayotte						X						
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

(¹) Solo latte di cammello.

(²) Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

(³) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

(⁴) Paesi terzi che utilizzano unicamente materie prime provenienti da Stati membri oppure da altri paesi terzi autorizzati a importare dette materie prime nell'Unione a norma dell'articolo 2.

(⁵) Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

(⁶) Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2012

che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di Stato membro ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per la Lituania

[notificata con il numero C(2012) 3729]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/303/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi all'interno dell'Unione di animali delle specie bovina e suina. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini ⁽²⁾, elenca gli Stati membri e le loro regioni che sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (3) La Lituania ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento del suo intero territorio come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(4) In base alla valutazione della documentazione presentata dalla Lituania, l'intero territorio di tale Stato membro va dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2003/467/CE.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74.

ALLEGATO

Nell'allegato III della decisione 2003/467/CE, il capitolo 1 è sostituito da quanto segue:

«CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

Codice ISO	Stato membro
BE	Belgio
CZ	Repubblica ceca
DK	Danimarca
DE	Germania
IE	Irlanda
ES	Spagna
FR	Francia
CY	Cipro
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
NL	Paesi Bassi
AT	Austria
SI	Slovenia
SK	Slovacchia
FI	Finlandia
SE	Svezia
UK	Regno Unito»

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'11 giugno 2012****che autorizza laboratori in Croazia e in Messico ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici**

[notificata con il numero C(2012) 3761]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/304/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa il laboratorio dell'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) di Nancy, Francia (in precedenza Agence française de sécurité sanitaire des aliments, AFSSA) come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (2) Tale decisione dispone inoltre che l'ANSES documenti la valutazione dei laboratori dei paesi terzi che hanno richiesto l'autorizzazione ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorità competente della Croazia ha presentato una domanda per autorizzare il laboratorio per la rabbia e la virologia generale dell'Istituto veterinario di tale paese terzo ad effettuare i suddetti test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell'ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 20 settembre 2011.
- (4) L'autorità competente del Messico ha presentato una domanda per autorizzare il laboratorio del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal di tale paese terzo ad effettuare i suddetti test sierologici. La domanda è corredata di una relazione favorevole dell'ANSES sulla valutazione del laboratorio, datata 20 settembre 2011.

(5) È di conseguenza opportuno autorizzare tali laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, i seguenti laboratori sono autorizzati ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

- a) Istituto veterinario della Croazia
Laboratorio per la rabbia e la virologia generale
Savska cesta 143
Zagabria 10000
CROAZIA;
- b) Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal
Km 37,5 Carretera Federal México — Pachuca
55740 Tecamac
MESSICO.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2012.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 40.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

